

Circolare n°4 del 16.01.2020

Responsabilità solidale negli appalti: le disposizioni del DLn.124/2019 convertito

Con l'articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019, convertito con legge n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto **la responsabilità nel versamento delle ritenute sul lavoro di committenti, appaltatori, affidatari e subappaltatori**. La modifica introduce un sistema che vincola – di fatto – il committente a **verificare la regolarità dei versamenti effettuati da appaltatori e subappaltatori senza sostituirsi ai versamenti ditali soggetti**.

In particolare, secondo quanto previsto con la legge di conversione del decreto:

1. il committente è tenuto alla **verifica del pagamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo nel caso di opere di valore superiore a 200.000 euro annui**;
2. nel caso in cui riscontri **inadempienze**, deve darne notizia all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni;
3. a fronte di eventuali inadempienze, **il committente può trattenere una quota del compenso pattuito, fino ad un massimo del 20% dell'importo complessivamente spettante**.

E' inoltre prevista una certificazione (c.d. DURC fiscale) grazie alla quale le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed affidatarie potranno svolgere incarichi in appalto disapplicando le verifiche ed i controlli sopra previsti. Per la sua applicazione è necessario l'intervento di un apposito provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito, illustriamo le novità introdotte con il DL n. 124/2019 convertito in legge n.157 del 19.12.2019, precisando da subito che **le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai contratti stipulati nel periodo precedente a tale data**

Ambito di applicazione

In relazione all'ambito soggettivo, la disciplina in oggetto si applica ai sostituti d'imposta società, imprese, lavoratori autonomi, enti e condomini (qualora agiscano quali sostituti d'imposta).

Rispetto all'ambito oggettivo, invece, le previsioni di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. n.241/97 **trovano applicazione nei confronti di coloro che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**. L'affidamento può avvenire tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a oggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In tal caso, il committente sarà tenuto a **richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici** (obbligate a rilasciarle) **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ambito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • La disciplina si applica ai c.d. sostituti d'imposta (art. 23, comma 1, D.Lg. n. 600/73). • Non sono previste eccezioni rispetto a specifiche categorie di sostituti.
Ambito oggettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli appalti che prevedono l'assegnazione dell'esecuzione di un'opera o di un servizio a un'impresa di importo superiore a 200.000 euro annui. • La disciplina si riferisce al versamento delle ritenute sul lavoro dipendente ed assimilato al lavoro dipendente operate con riferimento ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto. • I versamenti riferiti all'appalto devono essere effettuati senza possibilità di compensazione.

Committente
Sostituto d'imposta



Impresa appaltatrice
o affidataria



Impresa subappaltatrice


Oggetto della disciplina

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, **ora la disciplina prevede l'obbligo, da parte del committente, di verificare i versamenti delle ritenute da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici** (e non più la sostituzione nel versamento).

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente** (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice):

1. le deleghe di pagamento;

2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.



Nel caso in cui alla data prevista per il versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati (oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria:

- 1. sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio;**
- 2. per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.**

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di segnalazione all'Agenzia delle Entrate e sospensione dei pagamenti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Si segnala che la disciplina in oggetto **non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicino al committente, allegandola relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:**

REQUISITIPERL'ESCLUSIONE

- 1) Risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
- 2) Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La certificazione è **messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.**

Deroga alle compensazioni

Infine per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e pubblicherà a breve circolare informative specifiche sugli argomenti di maggior interesse.

Cordiali saluti

